



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA AMBIENTALE – IPPC

IL PRESIDENTE

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
DG VA - Div. 2
va@pec.mite.gov.it

All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo relativo al riesame dell'AIA rilasciata alla Sasol Italy S.p.A., stabilimento di Augusta (SR), – Procedimento ID 139/15063.

Si trasmette, ai sensi del D.M. 335/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativo al funzionamento della Commissione, la proposta di Parere Istruttorio Conclusivo in oggetto indicato.

In base a quanto stabilito nella nota del Direttore Generale prot. MATTM-82014 del 14/10/2020, si rammenta che la trasmissione da parte di ISPRA della relativa proposta di adeguamento del Piano di monitoraggio e controllo è richiesta entro dieci giorni dalla data di ricezione della presente.

Il Presidente f.f.
Prof. Armando Brath

ALL. PIC



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Stabilimento SASOL ITALY S.p.A. di Augusta (SR)

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

Istanza di Modifica del
Decreto autorizzativo D.M. n. 124 del 1/04/2021 e s.m.i.

“modifica della prescrizione n.6 in merito alla volumetria dei bacini di contenimento”

(id. MASE-DVA 139/15063)

Gestore	SASOL ITALY S.p.A.
Località	Augusta (SR)
Gruppo Istruttore	Dott. Paolo Ceci (referente)
	Dott. Antonio Fardelli
	Avv. David Roettgen
	Prof. Paolo Bevilacqua
	Prof. Gaetano Armao (Regione Siciliana)
	Ing. Domenico Sole Greco (Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
	Dott. Giuseppe di Mare (Comune di Augusta)
Data	27 ottobre 2023



Paolo Ceci
06.11.2023 09:32:50 GMT+01:00

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)



Commissione Istruttoria AIA-IPPC Stabilimento SASOL ITALY S.p.A. di Augusta (SR)

- Vista la lettera del Presidente della Commissione AIA-IPPC, prot. CIPPC n. 1405 del 3/10/2023, che assegna l'istruttoria per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale della società Sasol Italy S.p.A. relativamente all'installazione sita in Augusta (SR) a:
 - Dott. Paolo Ceci - Referente GI;
 - Dott. Antonio Fardelli;
 - Avv. David Roettgen;
 - Prof. Paolo Bevilacqua.
- Preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai fini dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007, i seguenti esperti regionali, provinciali e comunali:
 - Prof. Gaetano Armao (Regione Siciliana);
 - Ing. Domenico Sole Greco (Libero Consorzio Comunale di Siracusa);
 - Dott. Giuseppe di Mare (Comune di Augusta).
- Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. MASE n. 149479 del 20/09/2023 avente ad oggetto *“Sasol Italy S.p.A. stabilimento chimico sito nel comune di Augusta – Comunicazione di avvio del procedimento per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DM 124 del 01/04/2021 ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.lgs. 152/06 – Procedimento id 139/15063”*, con cui, avviato il procedimento, si trasmetteva la comunicazione del Gestore prot. n. 163 del 11/09/2023 relativa alla modifica della prescrizione n. 6 di cui al Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 124 del 1/04/2021.
- Vista la nota prot. n. 177 del 3/10/2023, acquisita agli atti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con prot. MASE n. 157773 del 4/10/2023, con cui il Gestore *ritrasmette il file “relazione Tecnica” in quanto quello trasmesso in allegato alla nota 163/2023 risulta parzialmente leggibile.*
- Visto il Decreto di autorizzazione all'esercizio D.M. n. 124 del 1/04/2021 e s.m.i. rilasciato alla Sasol Italy S.p.A. per l'installazione sita in Augusta.
- Considerate le pertinenti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale contenute nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera l-bis).
- Vista l'e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio inviata per approvazione in data 30/10/2023 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente prot. CIPPC n. 1579 del 31/10/2023 comprendente i relativi allegati circa l'approvazione.

Considerato

- Che il Gestore nella Relazione Tecnica, da ultimo trasmessa con la nota prot. n. 177 del 3/10/2023, dichiara tra l'altro che:

L'istanza ha per oggetto la modifica della prescrizione (6) del parere istruttorio conclusivo allegato all'AIA vigente (D.M. n. 124 del 01/04/2021), relativa all'obbligo di dotare i serbatoi



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Stabilimento SASOL ITALY S.p.A. di Augusta (SR)

contenenti liquidi pericolosi per l'ambiente di bacini di contenimento con volume pari a quello del serbatoio stesso; in particolare la prescrizione impone che nel caso in cui più serbatoi contengano sostanze pericolose per l'ambiente insistano sullo stesso bacino di contenimento, questo abbia una capacità pari almeno a quella del serbatoio più grande che vi insiste, (prescrizione (6) lettera d) del paragrafo 8.3 del PIC allegato al D.M. 124/2021.

Tutti i bacini di contenimento asserviti ai serbatoi contenenti idrocarburi presenti in stabilimento rispettano i requisiti previsti dalla normativa vigente, compresi quelli relativi alla volumetria.

Tali argomentazioni sono già state oggetto di istruttoria e valutazione in occasione della richiesta di modifica dell'AIA D.M. 1003 (di cui l'AIA DM 124 costituisce il riesame complessivo con valenza di rinnovo) ed accolte favorevolmente con il DM 54 del 03/02/2014. Si ritiene pertanto che il contenuto del richiamato DM del 2014 oggi possa essere confermato, non essendo occorse variazioni nella configurazione impiantistica, nella normativa nazionale vigente né nelle *BATconclusions* applicabili.

Come dedotto nell'istanza di modifica che ha portato al D.M. 54 del 2014, i bacini di contenimento di tutti i serbatoi, compresi quelli contenenti "sostanze che possono provocare un impatto sull'ambiente", intese come classificate pericolose per l'ambiente, hanno una capacità legata alla categoria della sostanza contenuta nel serbatoio (categoria A, B e C), secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Regio Decreto Legge 2 Novembre 1933, n.1741).

Le BAT di settore (LVOC, CWW e WGC) non contengono riferimenti al volume dei bacini di contenimento dei serbatoi di stoccaggio;

L'unica BAT trasversale applicabile (BAT REF n. 51 - relativa ai soli serbatoi contenenti idrocarburi volatili) richiede l'applicazione di una, o di una combinazione delle tecniche seguenti:

- i. programma di manutenzione comprendente il monitoraggio, la prevenzione ed il controllo della corrosione;
- ii. serbatoi a doppio fondo;
- iii. membrane di rivestimenti interno impermeabili;
- iv. bacino di protezione che assicuri un sufficiente contenimento dell'area di stoccaggio;

Almeno una di tali tecniche è applicata a tutti i serbatoi di stoccaggio, mentre per quanto riguarda i serbatoi contenenti sostanze pericolose per l'ambiente viene applicata una loro combinazione.

Risultano applicate tutte le BREF EFS, relative a:

- progettazione dei serbatoi;
- implementazione di un piano d'ispezioni di tipo RBI;
- ispezioni esterne ed interne dei serbatoi;
- adozione di una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti;
- misure operative e formazione degli operatori;
- adozione di sistemi di prevenzione della corrosione/erosione;



Commissione Istruttoria AIA-IPPC Stabilimento SASOL ITALY S.p.A. di Augusta (SR)

- adozione di procedure ed installazione di strumenti volti a prevenire e rilevare le fuoriuscite di prodotti;
- installazione di doppi fondi e di bacini di contenimento intorno ai serbatoi a parete singola;

Considerata la piena conformità alla normativa vigente, alle BAT di settore e trasversali e tenuto conto che un'altezza dei muri dei bacini di contenimento superiore a 3 m comporterebbe importanti problematiche di sicurezza legate sia all'operatività che al recupero dell'infortunato in caso d'incidente, la modifica non sostanziale richiesta consiste nella modifica della prescrizione paragrafo (6) lettera d), come di seguito: *“i bacini di contenimento dei serbatoi di cui al punto precedente devono avere una capacità di contenimento adeguata a quella autorizzata per i serbatoi che vi insistono e dimensionata secondo le regole tecniche di progettazione. Nel caso in cui più serbatoi insistano all'interno dello stesso bacino di contenimento, questo dev'essere costruito e mantenuto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia; nel rispetto del principio di prevenzione, il Gestore è comunque tenuto ad effettuare efficaci procedure di ispezione dei serbatoi per verificarne l'integrità, predisponendo idoneo modulo di registrazione dei controlli”*. Ciò in linea con quanto riportato nel DM 54/2014 richiamato in precedenza.

La modifica richiesta:

- i. non comporta variazioni delle grandezze oggetto di soglia;
 - ii. non comporta variazione delle emissioni;
 - iii. non comporta variazioni qualitative o quantitative delle materie prime utilizzate, dichiarate durante l'istruttoria di riesame;
 - iv. non coperta aumenti dei consumi idrici o energetici;
 - v. non comporta variazioni dei processi produttivi dichiarati durante l'istruttoria di riesame;
 - vi. non comporta l'attivazione di emissioni non soggette ad obbligo di monitoraggio o di emissioni d'emergenza;
 - vii. non comporta la modifica o la sostituzione di apparecchiature che possa avere effetti sull'ambiente.
- Che la prescrizione n. (6) di cui al Parere istruttorio Conclusivo (PIC) allegato al D.M. n. 124 del 1/04/2021 e s.m.i., prevede:

In merito all'approvvigionamento e allo stoccaggio di materie prime, sostanze e combustibili, anche al fine di prevenire eventuali sversamenti, dovrà essere attuato un adeguato programma di prevenzione che tenga conto dei seguenti criteri:

- a) *tutte le forniture devono essere opportunamente caratterizzate e quantificate, archiviando le relative bolle di accompagnamento e i documenti di sicurezza, compilando inoltre registri dei materiali in ingresso/prodotti, al fine di garantire la tracciabilità dei volumi totali di materiale usato;*
- b) *devono essere adottate tutte le precauzioni affinché materiali liquidi e solidi non possano pervenire al di fuori dell'area di contenimento / linee di distribuzione provocando sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo e delle acque sotterranee*



Commissione Istruttoria AIA-IPPC Stabilimento SASOL ITALY S.p.A. di Augusta (SR)

e superficiali; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto;

- c) deve essere garantita l'integrità strutturale dei sistemi di stoccaggio e prevista una ispezione periodica degli stessi per tutte quelle sostanze che possono provocare un impatto sull'ambiente (ad esempio sostanze pericolose, ecc.);*
- d) i bacini di contenimento dei serbatoi di cui al punto precedente devono avere una capacità di contenimento adeguata a quella autorizzata per i serbatoi che vi insistono e dimensionata secondo le regole tecniche di progettazione. Nel caso in cui più serbatoi insistano all'interno dello stesso bacino di contenimento, la sua capacità volumetrica non dovrà essere inferiore al volume del serbatoio più grande;*
- e) tutti i bacini di contenimento interessati dalla possibile ricaduta di materie prime e/o di prodotti finiti/intermedi classificati come pericolosi per l'ambiente, devono essere opportunamente impermeabilizzati e segregati (ovvero i serbatoi dovranno essere dotati degli opportuni presidi di contenimento, quali ad es. doppi fondi). Il Gestore presenterà all'Autorità di Controllo entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA un piano di interventi il cui completamento avverrà entro il 5 anni successivi.*

- Che il previgente Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale D.M. 1003/2010, così come modificata dal D.M. 54/2014, in merito alla volumetria dei bacini di contenimento, al paragrafo 9.2 prevedeva:

In merito all'approvvigionamento di materie prime ed ausiliarie, sostanze e combustibili è necessario che vengano rispettati i seguenti sistemi e misure per evitare eventuali sversamenti:

- precauzioni affinché le materie prime possano essere trascinate al di fuori dell'area di contenimento provocando sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo e di acque superficiali; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono mantenere in efficienza gli esistenti sistemi funzionali al contenimento di eventuali perdite di prodotto;*
- i bacini di contenimento dei serbatoi devono essere costruiti e mantenuti nel pieno rispetto della normativa vigente in materia; nel rispetto del principio di prevenzione, il Gestore è comunque tenuto ad effettuare efficaci procedure di ispezione dei serbatoi per verificarne l'integrità, predisponendo idoneo modulo di registrazione dei controlli.*

Considerato inoltre

- Che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute. La non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'autorità competente, un riesame del presente parere, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC Stabilimento SASOL ITALY S.p.A. di Augusta (SR)

- Che restano a carico del Gestore, che è tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni e i valori limiti di cui al Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale D.M. n. 124 del 1/04/2021 e s.m.i., come integrate e modificate dal presente parere, nonché gli obblighi di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- Che restano a carico del Gestore, che si intende tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni derivanti da altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni diverse dall'Autorizzazione Integrata Ambientale.
- Quanto previsto, in capo all'Autorità di Controllo (ISPRA), in materia di controllo del rispetto delle condizioni delle autorizzazioni integrate ambientali dall'art. 29 - *decies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

il Gruppo Istruttore ritiene

- che la modifica proposta in merito alla volumetria dei bacini di contenimento sia accoglibile alle seguenti condizioni:

Alla luce di quanto sopra la prescrizione n. (6), lettera d) può essere riformulata come segue:

d) *i bacini di contenimento dei serbatoi di cui al punto precedente devono avere una capacità di contenimento adeguata a quella autorizzata per i serbatoi che vi insistono e dimensionata secondo le regole tecniche di progettazione. Nel caso in cui più serbatoi insistano all'interno dello stesso bacino di contenimento, questo dev'essere costruito e mantenuto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia; nel rispetto del principio di prevenzione, il Gestore è comunque tenuto ad effettuare efficaci procedure di ispezione dei serbatoi per verificarne l'integrità, predisponendo idoneo modulo di registrazione dei controlli. Il Gestore dovrà altresì garantire la protezione dei corsi d'acqua limitrofi ai bacini di contenimento, provvedendo a dimensionare e se del caso incrementare i volumi di tali bacini proporzionalmente alle risultanze di specifiche valutazioni basate su principi della Risk Based Inspection and Analysis. Gli eventuali incrementi volumetrici dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla comunicazione del presente parere.*

- congrua la tariffa versata;
- che la descrizione dell'installazione oggetto Autorizzazione Integrata Ambientale DM n. 124 del 1/04/2021 e s.m.i. debba intendersi conseguentemente aggiornata con le integrazioni e le modifiche illustrate nella comunicazione del Gestore prot. n. 177 del 3/10/2023;
- restano fermi per il Gestore gli obblighi previsti dal Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DM n. 124 del 1/04/2021 e s.m.i., rilasciato alla Sasol Italy S.p.A. per l'installazione sita in Augusta e dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché ogni altra prescrizione derivante da altri procedimenti autorizzativi che danno o hanno dato origine ad autorizzazioni diverse dall'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- il Piano di Monitoraggio e Controllo, ove del caso, sarà conseguentemente adeguato a cura dell'ISPRA.